



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154

p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it

C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205

Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CONVIVENZA CIVILE



FINALITA'

Il Regolamento di Polizia Urbana, di Educazione alla legalità e alla convivenza civile detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:



**Sicurezza, qualità
e decoro dell'ambiente urbano**

quiete pubblica e privata

protezione e tutela degli animali

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa con provvedimento dell'Organo comunale competente.

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



BENE COMUNE



Che cos' è un **bene comune**?



- il suolo di dominio pubblico, le vie private aperte al pubblico passaggio
- le aree di proprietà privata **non recintate** in assenza di chiara indicazione al pubblico del **limite della proprietà privata**;
- parchi, giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- il reticolo idrico territoriale;
- i monumenti e le fontane;
- le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- gli impianti e le strutture di uso comune



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



VIGILANZA

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito a tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria con particolare riferimento al Corpo di Polizia Locale del Comune di San Giorgio Bigarello, i quali possono procedere a:

assumere informazioni

procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora

individuazione dei responsabili delle violazioni medesime

rilevi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA

DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



COMPORAMENTI VIETATI



A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è **vietato**:

- manomettere o danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, **da soggetti a tale scopo autorizzati**;
- imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
- rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati e collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà;
- praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, o costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



- lanciare volantini o simili;
- spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone o animali;
- effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
- utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili e lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche



Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300 oltre all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi**.



NETTEZZA DEL SUOLO DELL'ABITATO



A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;



Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



CONFERIMENTO RIFIUTI



L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

E' anche vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee

Chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento nelle seguenti modalità:

- rifiuti urbani non ingombranti **da € 225 a 1350**
- rifiuti urbani ingombranti **da € 300 a 1800**
- rifiuti speciali non pericolosi **da € 225 a 1350**
- rifiuti speciali pericolosi **da € 300 a 1800**



Inoltre si è **tenuti** a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



Tutte le utenze, **domestiche e non domestiche**, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta.

E' vietato:

- depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature similari, **dislocati sul territorio**, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere (sanzione amministrativa del pagamento **da € 50 a € 500**)
- esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica **in giorni ed in orari diversi** da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Responsabile del Servizio

Chi viola dette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa, come di seguito riportato:

- esposizione anticipata entro 2 giorni da quello calendarizzato **da € 35 a € 210**
- esposizione anticipata oltre 2 giorni da quello calendarizzato **da € 80 a € 480**
- mancato ritiro contenitori entro 2 giorni da quello calendarizzato **da € 35 a € 210**
- mancato ritiro contenitori oltre 2 giorni da quello calendarizzato **da € 80 a € 480**



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



Infine è vietato:

- qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante



Chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 50 a € 300**

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



ACCAMPAMENTI E/O CAMPEGGI



É vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale.

In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento entro 48 ore con ordinanza del Sindaco, che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.

Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delle somma **da € 100 a € 500.**



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



SGOMBERO NEVE



La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati **non deve**, in alcun caso, essere sparsa ed accumulata sul suolo pubblico.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.

I canali di gronda ed i pluviali debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.



Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



SALVAGUARDIA DEL VERDE : PARCHI E GIARDINI PUBBLICI



Nei parchi e nei giardini pubblici sono vietati:

- il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura;
- l'accatastamento di materiale infiammabile;
- l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- qualsiasi danneggiamento di piante, arbusti, aiuole e siepi;
- danneggiare e imbrattare la segnaletica, giochi o elementi di arredo;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



è vietato anche:

- qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- circolare con veicoli a motore;
- circolare con biciclette e velocipedi (monopattini e simili) al di fuori di percorsi individuati;
- utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di persone con età superiore a 12 anni se non diversamente indicata sulle stesse;
- bivaccare sulle panchine, ovvero utilizzare l'arredo e le attrezzature in modo non conforme alle prescrizioni costruttive e di decoro





Inoltre è vietato:

- affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.);
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- **introdurre cani senza il guinzaglio** (da tenersi a lunghezza massima di 150 cm);
- non provvedere alla raccolta delle deiezioni del proprio animale;
- introdurre nuovi animali selvatici;
- accendere fuochi;
- svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione;
- sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo, vestiario o altro;
- effettuare manifestazioni non autorizzate e adottare comportamenti che, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature o che turbino la quiete delle persone;
- asportare terriccio, pascolo e transumanza, mettere a dimora piante senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale, campeggiare, pernottare, effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;





Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri, ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

E' vietato l'accesso ai cani nell'area giochi dei parchi pubblici recintate, è consentito l'accesso ai cani nelle aree giochi non recintate purchè siano tenuti al guinzaglio e ad una distanza di almeno 10 metri dall'area giochi stessa, opportunamente segnalata.

L'attività sportiva di gruppo è consentita purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri, né causi danni alle aree verdi.

Chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300.**





DISPOSIZIONE SUL VERDE PRIVATO

Ai proprietari dei fondi confinanti con la sede stradale o altri luoghi pubblici, **è fatto obbligo di:**

- **tagliare i rami che si protendono oltre il confine e rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale o altro luogo pubblico.**

Le aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili ed aree verdi condominiali **vanno mantenute in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico.**



I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in **condizioni accettabili**, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano, **evitando accumuli di rifiuti e ramaglie, nonchè provvedendo regolarmente allo sfalcio dell'erba.**

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto a:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 ed invito a provvedere al **ripristino dello stato dei luoghi entro 10 giorni** dalla data di notifica del verbale

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



Inoltre:

Trascorso inutilmente il termine di 10 giorni senza che gli interessati si siano adoperati a ripristinare le condizioni decorose delle aree verrà **emessa formale ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni igieniche.**

L'inottemperanza a quanto intimato con la suddetta ordinanza conseguirà **l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, con relativo recupero delle somme anticipate, nonché la denuncia prevista per violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.**



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA




Sicurezza urbana:

la tutela del bene pubblico nel rispetto delle norme che regolano **la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale;**



Incolumita' pubblica:

integrità fisica della popolazione



**BENI DA TUTELARE A FAVORE DI UN INTERESSE
COMUNE DI OGNI CITTADINO DELLA COMUNITA'**

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO


-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



IL RUOLO DEL SINDACO



E' ufficiale di Governo e per tanto è tenuto ad intervenire a tutela della sicurezza urbana anche e soprattutto nei casi contingibili ed urgenti



Contrasto a situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, accattonaggio molesto, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool, ecc.)



Situazioni in cui si verificano comportamenti di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato tali da determinare uno scadimento della qualità urbana



Situazioni in cui si accerti incuria, degrado ed occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni anzidette

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



Ed anche in merito a:



situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico



situazioni tali da offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano o turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



DISPOSIZIONI GENERALI

Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli:

chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.) accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



É comunque vietato:

impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore.

Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, fermo restando le limitazioni d'orario contenute in tale Regolamento.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



LAVORO NOTTURNO



Nel rispetto delle di quanto stabilito da norme statali e regionali ed in assenza di specifica autorizzazione comunale, a tutela della quiete, del riposo delle persone e del rispetto del buon vicinato:

non si possono esercitare, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore

22.00 e le ore 7.30 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive

Esempi di dispositivi che producono inquinamento acustico:

taglia-asfalto a disco, sega a disco, martello demolitore e picconatore, compressore, trapano, tosaerba con motore a scoppio ecc.

E' fatto divieto di utilizzo di **cannoncini antistorno** tra le ore 22:00 e le ore 07:30 o le ore 09:00 delle giornate festive

Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



ACCENSIONE DI FUOCHI



E' VIETATO:

- bruciare materiali di qualsiasi tipo,
- accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili
- uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche.

E' invece consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempreché non creino disturbo alle abitazioni vicine.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma da € 50 a € 300



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



ABITAZIONI PRIVATE




E' PROIBITO PROVOCARE RUMORI INCOMODI AL VICINATO

Nelle abitazioni private **NON** è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni **NON** possono farsi funzionare dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:30, o le ore 09:00 delle giornate festive.

Gli apparecchi radiofonici, televisivi e gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma da € 25 a € 150



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



STRUMENTI MUSICALI



Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

NON è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22:00 alle ore 09:00 salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma da € 25 a € 150



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



PUBBLICITA' FONICA



La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di 200 metri dall'ingresso di luoghi di culto, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici e aree cimiteriali.

La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione nelle restanti zone dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:00.

In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**. In caso di recidiva delle violazioni, degli obblighi e dei divieti sopra esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI



In prossimità dei citofoni dei condomini deve essere affisso il nominativo dell'Amministratore condominiale, il suo indirizzo ed il suo recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELLE AREE E FOSSE BIOLOGICHE

I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a:

- provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri;
- provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili e dei giardini;
- provvedere alla posa, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
- mantenere in efficienza lo scolo delle acque piovane nella fognatura;
- garantire la sicurezza strutturale dell'immobile;
- provvedere alla manutenzione, all'ordine ed alla pulizia delle facciate;
- Provvedere al restauro dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura qualora l'edificio sia oggetto di imbrattamento.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma da € 100 a € 500





MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



TUTELA ANIMALI DOMESTICI



1) È vietato abbandonare animali domestici.

2) E' vietato maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza;

3) È vietato percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.

4) Il proprietario ed il detentore di un cane deve utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 m durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione delle aree per cani di Via Togliatti- c/o Centro Sportivo Pertini- Mottella, Via Fossamana – Villanova Maiardina, Via Sicilia- Stradella, Via Folengo – Tripoli, Via Caselle pressi Parco dell'Amicizia)



Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è soggetto alle sanzioni previste dalle norme nazionali e/o regionali. La violazione di cui al punto 4 è Punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 50 a € 300

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA



Su tutto il territorio comunale è VIETATO procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.

É vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.

É fatto divieto detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi



Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma da € 50 a € 300

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



È inoltre vietato:

- utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private con l'eccezione di manifestazioni organizzate da Associazioni di volontariato, Forze dell'ordine, Protezione Civile solo a scopo dimostrativo, se non autorizzati.
- detenere animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
- trasportare o lasciare il veicolo in sosta con cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.



Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, qualora non punite da norme statali o regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100 a € 500**.



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



ANIMALI MOLESTI



Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.

Gli Ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.



Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



MANTENIMENTO DEI CANI



Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali NON sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve:

- essere segnalata all'esterno in modo tale che, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi e custoditi in modo da non recare danno alle persone; il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali.

In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

E' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale o stradale di uso pubblico.

Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.



COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



SANZIONI ALTERNATIVE EDUCATIVE



Nell'ipotesi che il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria, per finalità educative, può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato ed attinenti alla violazione; attività comunque organizzate e supervisionate da strutture pubbliche competenti previa autorizzazione dell'esercente la patria potestà.

L'interessato può presentare la richiesta in sede di audizione personale dinnanzi all'Autorità Amministrativa che deciderà in merito.

Il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di essere perfettamente consapevole che l'attività alternativa alla sanzione pecuniaria non darà luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Ente e con cui si assume la totale responsabilità per eventuali danni causati a se stesso o a terzi.

La trasformazione della sanzione pecuniaria in attività a favore della collettività è concessa dal soggetto destinato a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 con facoltà previo parere preventivo del Responsabile competente presso cui verrà svolta l'attività sostitutiva, valutando la gravità del fatto commesso e l'efficacia educativa dell'attività sostitutiva nei confronti del soggetto. Qualora l'attività utile alla collettività non venga effettivamente prestata entro il termine stabilito senza giustificate motivazioni, con ordinanza di ingiunzione verrà ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura meno favorevole fra il doppio del minimo ed il terzo del massimo edittale

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa con provvedimento dell'Organo comunale competente.

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

-Regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile-



Comune di San Giorgio Bigarello



Grazie per la cortese attenzione

In collaborazione con Polizia Locale Corpo Intercomunale Mantova Nord